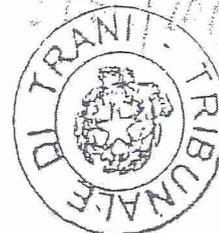


STUDIO LEGALE
Avv. Riccardo GIORGINO
 P.zza Marconi, 14 - 76123 ANDRIA (BT)
 Tel.: 0883.59 35 72 - Fax: 0883 55 80 93
 C.F.: GRG RCR 75D17 A285D
 P. IVA: 06999080721



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

ANTE CAUSAM

EX ART. 696 E 696 BIS

NELL'INTERESSE DI

Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. Di Ravenna (C.F.-PIVA 00084280395) in persona del legale rappresentante p.t., Rag. Massimo Matteucci (C.F. MTTMSM52D27H199J), con sede in Ravenna alla Via Trieste n. 76, in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Mandante) ed Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (Mandante), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Arturo Cancrini (C.F. CN-CRTR55C13H501S, PEC arturo.cancrini@avvocato.pe.it, fax n. 06-80918126) del Foro di Roma e dall'Avv. Riccardo Giorgino (C.F. GRGR-CR75D17A285D, pec riccardo.giorgino@pec.ordineavvocatitrani.it, fax 0883-558093) del Foro di Trani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Andria (BT) in Piazza Marconi, 14

Contro

Comune di Molfetta (C.F. 00306180720), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Molfetta (BA) alla Piazza Municipio n. 2

ESPONE QUANTO SEGUE

1. Con contratto di appalto rep. n. 7623, del 2 aprile 2007, il Comune di Molfetta affidava all'ATI "l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie per la

DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA

CANCELLIERE
 (M. VISA OGGIO)

realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta" (C.I.G. 0755633014 - C.U.P. C26G0300000001) per un importo complessivo di € 57.761.720,56, di cui € 55.514.559,54 per lavori, € 1.532.906,36 per oneri di sicurezza ed € 714.254,66 per la progettazione esecutiva (allegato 1);

2. il termine utile per portare a compimento i lavori (art. 11 del contratto) era stabilito in 1310 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree che avveniva in data 26 marzo 2008, come da verbale di pari data, cosicché il termine per dare ultimate le opere veniva fissato al 27/10/2011 (allegato 2);
3. in data 24 luglio 2008 le parti stipulavano il 1° Atto Aggiuntivo rep. n. 7706 in quanto, a seguito della redazione della progettazione esecutiva da parte dall'Appaltatore, si rendeva necessaria l'applicazione di nuovi prezzi e l'adeguamento del corrispettivo dell'appalto, rideeterminato in € 61.439.591,66, di cui € 58.801.664,41 per lavori, € 1.923.672,59 per oneri di sicurezza ed € 714.254,66 per la progettazione (allegato 3);
4. in data 11 ottobre 2010, in seguito all'approvazione di una 1^a Perizia di Variante del 30.09.2009, le parti sottoscrivevano il 2° Atto Aggiuntivo rep. n. 7857 con il quale l'importo di contratto veniva incrementato di € 1.228.577,88 per i lavori e di € 607.701,09 per equo compenso ex art. 10, comma 6, del C.S.A. (allegato 4);
5. altresì, il 19 maggio 2011, veniva sottoscritto anche il 3° Atto Aggiuntivo, rep. 7912, con cui veniva recepita la 2^a Perizia di variante

del 16 maggio 2011 che prevedeva la realizzazione di:

- a) Banchina Nord-Ovest e Martello in cassoni cellulari;
- b) 2° braccio di sopraflutto con nucleo in materiale da cava;
- c) oltre che lo stralcio di diverse lavorazioni.

In conseguenza della detta perizia si determinava un incremento economico pari ad € 1.151.718,79 (allegato 5);

- 6. in ragione delle modifiche apportate al contratto originario l'importo dell'appalto veniva elevato alla complessiva somma di € 64.294.397,75 ed il tempo per ultimare i lavori veniva fissato da ultimo alla data del 02.04.2015;
- 7. l'evoluzione delle opere d'appalto, però, sin dalle fasi immediatamente successive alla consegna dei lavori, si rivelava condizionata negativamente a causa di una serie di circostanze pregiudizievoli ascrivibili esclusivamente alla responsabilità della Committente, le quali ponevano l'ATI nell'impossibilità di dare avvio e di eseguire le lavorazioni così come accordato in sede di affidamento;
- 8. nello specifico, le problematiche di cui sopra, erano in gran parte connesse alla mancata rimozione di numerosi ordigni bellici insistenti sui fondali interessati dai lavori, i quali impedivano all'Affidataria di dare corso alle lavorazioni di costruzione del nuovo molo di sopraflutto ed alle attività propedeutiche all'esecuzione del dragaggio dei fondali del porto;
- 9. la predetta attività di completamento della bonifica, difatti, stante il disposto dell'art. 120 del C.S.A., non era a cura dell'Appaltatrice bensì di competenza dell'Amministrazione, la quale vi avrebbe dovuto



to provvedere prima dell'inizio dei lavori (allegato 6);

10. tale circostanza costituiva una delle doglianze eccepite dall'Impresa nelle prime cinque riserve esplicitate in contabilità ed, altresì, rappresentava l'*incipit* di un anomalo andamento dei lavori, che avrebbe caratterizzato l'evoluzione dell'appalto sino ad oggi e che, via via, si sarebbe ulteriormente aggravato a motivo delle criticità ben note alla Committenza, in questa sede riproposte sommariamente;
11. difatti, a causa dell'inerzia della Committenza nel risolvere le circostanze ostative derivanti dalla mancata/ritardata B.O.B. alla prosecuzione delle lavorazioni, in riscontro ods n° 5 del 16.11.2009, l'ATI era costretta a sollecitare la Committente con apposita diffida e messa in mora prot. 2012-DCI-2009 del 27.11.2009 (allegato 7), rimasta priva di effetto;
12. alla luce delle contestazioni avanzate dall'Appaltatrice ed allo scopo di definire le stesse, in data 4 febbraio 2010, le parti giungevano ad una transazione ex art. 239 D.Lgs. 163/2006 che risolveva le prime 5 riserve iscritte dall'ATI (allegato 8);
13. nel corso della transazione, oltre alla compensazione in favore dell'Impresa dell'importo di € 7.800.000,00 a definizione della Riserva n. 1, avente quale titolo la protrazione dei tempi per mancato completamento della bonifica bellica, le parti fissavano alla data del 31.12.2011 il termine entro il quale sarebbero dovute essere interamente consegnate all'ATI le aree di sedime, a valle del completamento della bonifica da ordigni residuati bellici;
14. sennonché, come segnalato con nota n. 1229 del 16.12.2011 e poi

successivamente accaduto con lo spirare del termine convenuto in sede di atto transattivo, l'appalto continuava ad essere fortemente condizionato, tra l'altro, dall'indisponibilità delle aree per la presenza massiccia di ordigni residuati bellici, ancora non rimossi dalla Committente (allegato 9);

15. la propedeuticità delle attività di bonifica sui fondali del porto di Molfetta, in effetti, emergeva con maggior rilievo nell'impossibilità per l'ATI di poter eseguire una serie di lavorazioni realizzabili solo con la possibilità di usufruire pienamente delle aree interessate dai lavori;
16. nello specifico, risultava impraticabile per l'ATI affondare i cassoni previsti per la realizzazione del "*Secondo Braccio di sopraflutto - Banchina Martello*" a causa dell'impossibilità di creare un percorso d'ingresso naturale per il loro posizionamento in mare (allegato 10) e per il posizionamento di un bacino di prefabbricazione galleggiante degli stessi (allegato 11);
17. ma vi è di più. In seguito ad ulteriori e specifiche ricognizioni effettuate dalla I.L.A. SUB S.r.l., (ditta appositamente incaricata dall'ATI) si appurava che anche nelle aree cd. "certificate" dalla Committente ed in precedenza alla consegna all'Appaltatrice, emergeva che sull'area insistevano circa n. 92 target di materiali ferrosi oltre ulteriori ordigni non individuati anteriormente (allegato 12);
18. tale situazione, oltre a contribuire a creare ennesimi ed ingenti danni economici all'Appaltatrice, le impediva alla stessa, nonostante gli incauti contrari ordini impartiti dalla Committenza, di poter procedere

con le lavorazioni programmate (allegato 13);

19. la suddetta impossibilità di regolare prosecuzione dell'appalto si manifestava anche in occasione della prefabbricazione dei massi artificiali "tetrapodi"; costituenti la mantellata esterna del secondo braccio di sopraflutto, la cui attività veniva forzosamente interrotta, in data 06.07.2012, a causa della saturazione delle aree idonee allo stoccaggio precluse dalla mancata bonifica bellica (allegato 14);
20. orbene, effettuato il salpamento delle masse ferrose dei target precedentemente individuati, con successiva nota del 23.08.2012, l'ATI trasmetteva alla Committenza anche le risultanze della seconda fase ricognitiva effettuata sulle zone cd. "certificate", relativa ai primi 100 ml. del "Secondo braccio di sopraflutto" (allegato 15);
21. con la predetta corrispondenza si informava il Comune di Molfetta che, alla luce dell'attività svolta, emergeva il rinvenimento di ulteriori n. 4 (quattro) ulteriori ordigni bellici, non anteriormente rilevati sulle aree già certificate dalla Committenza;
22. il mancato adempimento agli impegni da parte della Committente, in relazione alla persistente enorme quantità di ordigni residuati bellici ancora presente sui fondali del porto, comportava una situazione di pregiudizio tale da costringere l'ATI a diffidare nuovamente il Comune di Molfetta, con nota prot. 1939 del 20.12.2012, a risolvere le problematiche legittimamente lamentate e, quindi, a ripristinare lo sviluppo delle attività; adottando tutte le opportune azioni affinché venissero consegnate libere e sgombre da qualsiasi limitazione le aree necessarie ai lavori, entro e non oltre il termine del 31 gennaio

2013 (allegato 16);

23. la citata diffida, però, rimaneva inefficace ed inadempita;
24. tuttavia, in constatazione della permanente situazione di stallo delle attività di bonifica bellica e della conseguente impossibilità di procedere all'avanzamento regolare dei lavori, l'Appaltatrice, con successiva nota prot. 0287 dell'08.02.2013, rinnovando le intimazioni contenute nella precedente diffida, intimava nuovamente il Committente a consegnare le aree necessarie al completamento dei lavori libere e sgombre dalle interferenze riscontrate, ostative all'esecuzione dei lavori, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2013 (allegato 17).
25. anche tale ulteriore tentativo di dare un impulso alla risoluzione degli impedimenti occorsi sui luoghi d'appalto, però, rimaneva privo di riscontro;
26. ma non è tutto. La situazione veniva resa ancor più gravosa dal rinvenimento - in seguito alle ulteriori indagini ricognitive per l'individuazione di eventuali ordigni residuati bellici di competenza dell'Appaltatore - di un'enorme quantità di cavi metallici, trovanti, e segnali di contatto presenti sui fondali del porto di Molfetta, i quali determinavano un fermo totale di mezzi e manodopera (allegato 18);
27. tali interferenze rendevano, di fatto, impossibile garantire l'area dell'avvenuta regolare bonifica relativa al secondo tratto già certificato per una superficie di mq. 10.000 (da prog. +100 ml a prog. +200 ml) e, pertanto, con apposita nota n. 188 del 28.01.2013 l'Appaltatrice ne richiedeva una celere rimozione (allegato 19);
28. analoga situazione si verificava per il terzo tratto certificato dal Co-

- mune di Molfetta (da prog. +200 ml a prog. 265 ml) - per una superficie di mq. 6.500 - del nuovo molo di sopraflutto (**allegato 20**);
29. la Committente, tuttavia, respingendo pretestuosamente le proprie palesi responsabilità, in data 31.01.2013 emetteva l'O.d.S. n. 15 (firmato con riserva) intimando all'Appaltatore la rimozione con la massima urgenza delle interferenze rinvenute rispettivamente sulle due aree in questione per mq. 10.000 e 6.500 (**allegato 21**);
30. di par suo, l'ATI si vedeva costretta a diffidare ancora una volta il Comune di Molfetta ad adempiere alle richieste rimaste fino ad allora inevase (**allegato 22**);
31. il Comune non ottemperava alle prescrizioni impartite;
32. *medio tempore*, sempre per mero spirito collaborativo, l'ATI ottemperava quanto ordinato con OdS n. 15 e riusciva, con nota n. 570 del 28.03.2013, a trasmettere gli esiti parziali della ricognizione degli ordigni residuati bellici da parte della ditta ILA SUB s.r.l. la quale rinveniva nell'area interessata (da prog. +100 ml a prog. +150 ml) n. 2 ordigni (**allegato 23**);
33. nonostante ciò, in pari data, con successiva nota n. 571 del 28.03.2012 l'Appaltatrice comunicava che, anche nel tratto terminale (mq. 15.622), relativo a circa 200 ml della banchina nord ovest, già certificata dalla Committente, si rinveniva una ingente quantità di cavi metallici, trovanti e segnali di contatto e ne intimava la immediata rimozione al fine di poter certificare l'area di regolare avvenuta bonifica (**allegato 24**);
34. tale ulteriore avvenimento contribuiva a caratterizzare in maniera ne-

gativa l'andamento dell'appalto (allegato 25);

35. l'ATI, sempre in ottemperanza delle indicazioni contenute nel richiamato O.d.S. n. 15, con nota n. 669-DCI -2013 del 12.04.2013, trasmetteva gli ulteriori esiti parziali della ricognizione effettuata dalla ditta ILA SUB S.r.l., comunicando il rinvenimento di un ordigno residuo bellico (da prog. +150 ml a prog.+200 ml) (allegato 26);
36. altresì, l'ATI, a mezzo nota n. 813 del 06.05.2013, avendo completato il salpamento delle masse ferrose dalla prog. 100ml alla prog 200ml del "Secondo braccio del molo di sopraflutto", inoltrava l'esito della successiva ricognizione sugli ordigni residuati bellici, effettuata sempre dalla ditta ILA SUB s.r.l. con cui si attestava il rinvenimento di altri n. 4 ordigni (allegato 27);
37. tuttavia, a causa delle difficoltà sopra denunciate, le quali comportavano uno sfasamento delle tempistiche contrattuali e lo slittamento dei termini di esecuzione, generando maggiori oneri e danni in costante aggiornamento, nonché degli enormi pregiudizi subiti dall'ATI nel corso dell'appalto, la stessa provvedeva con nota n. 618 del 05.04.2013 a formulare istanza ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 di immediata definizione delle riserve dalla n. 6 alla n. 15 iscritte in contabilità per un ammontare totale pari ad € 13.880.342,53 (allegato 28);
38. da ultimo la Committente, mediante Ods n. 17, ordinava all'Appaltatrice di completare la prospezione dell'area di 15.622 mq. oggetto della dichiarazione di garanzia n. 05/2013 (rilasciata dalla ditta S.T.E.S. e trasmessa con nota del 27.02.2013) e di rilasciare la di-

chiarazione di competenza ai sensi dell'art. 120 del C.S.A.;

39. l'ATI, tuttavia, in data 15.05.2013 restituiva il predetto Ods firmato con riserva (allegato 29);
40. alla luce di quanto ordinato, avendo effettuato il salpamento delle masse ferrose dalla prog. +200ml alla prog +265ml del "Secondo braccio del molo di sopraflutto", ancora una volta, l'ATI comunicava il rinvenimento di ulteriori n. 4 ordigni residuati bellici (allegato 30);
41. nel contempo, mediante il predetto salpamento ed ulteriori approfondimenti effettuati nel tratto terminale della banchina nord-ovest, venivano rinvenuti n° 22 e n° 15 presunti ordigni residuati bellici, come reso noto alla Committente con le note prot. 1107-DCI-2013 del 11.06.2013 e prot. 1473-DCI-2013 del 26.07.2013 emesse dall'Impresa (Allegati 31 e 32);
42. ma non è tutto. Ulteriori eventi caratterizzavano l'andamento già incerto della commessa.
43. Nello specifico, il Nucleo SDAI (Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare di Taranto, impegnato nelle azioni di recupero e smaltimento degli ordigni bellici ancora presenti sui fondali del porto di Molfetta, comunicava all'ATI l'interruzione delle attività di bonifica a partire dal 28.06.2013 presumibilmente fino alla fine del mese di settembre, la quale a sua volta informava di quanto sopra la Committente con nota n. 1373 del 15.07.2013 (allegato 33);
44. il richiamato fermo dei lavori di bonifica da parte del Nucleo SDAI incideva (e tutt'ora incide) sull'andamento di costruzione del "Seco-

do braccio del molo di sopraflutto" atteso, inoltre, che per l'attività di sminamento delle fasce laterali predisposte dal citato Nucleo - a partire dalla prog. +100 ml -, l'ATI è tenuta ad ossequiare rigide disposizioni per la sicurezza (allegato 34);

45. altresì l'ATI, mediante la recente nota n. 1748 del 20.09.2013, rappresentava alla Committenza che, a causa della mancata consegna da parte di quest'ultima delle aree di impronta delle opere da costruire oltre la prog. +265, di essere impossibilitata a proseguire la propria attività di avanzamento in costruzione del "Secondo braccio del molo di sopraflutto" (allegato 35);

46. tali ulteriori eventi comportano, ad oggi, la sospensione di tutte le attività di avanzamento per la costruzione del "Secondo braccio del molo di sopraflutto";

47. oltre a quanto sopra riportato, inoltre, allo stato, la Committenza risulta tuttavia inadempiente agli obblighi contrattuali anche per non aver ancora provveduto alla corresponsione in favore dell'ATI dei SS.AA.LL. nn. 38 e 39 dovuti, rispettivamente, per i lavori a tutto il 31.05.2013 ed il 16.07.2013 (allegato 36);

48. pertanto persiste una colposa e grave inerzia della Committente che, trincerandosi dietro irragionevoli e scarni o.d.s., si rifiuta di assumere in considerazione le legittime istanze dell'ATI;

49. l'insostenibilità della situazione ha imposto all'ATI l'iscrizione, sino alla data del predetto SAL n. 40 per lavori a tutto il 31.08.2013, delle seguenti riserve (allegato 37) che si riportano sinteticamente nel titolo e nell'importo:

- **Riserva n. 6:** Mancato riconoscimento di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della "Integrazione III al PSC" per € 252.450,00;
- **Riserva n. 7:** Protrazione dei tempi di esecuzione lavori e maggiori oneri derivanti dagli ordigni residuati bellici ancora presenti nei fondali del Porto di Molfetta per € 10.349.195,00;
- **Riserva n. 8:** Mancato riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal trasferimento a rimorchio di numero due cassoni cellulari in c.a. al porto di Molfetta per € 460.000,00;
- **Riserva n. 9:** Mancato riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dallo scavo della buca di varo per la costruzione dei cassoni nel porto di Molfetta per € 300.000,00;
- **Riserva n. 10:** Mancato riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento delle masse ferrose – cavi e trovanti, per l'individuazione di eventuali ordigni esplosivi residuati bellici sulle aree "Certificate" del nuovo molo di sopraflutto per € 250.000,00;
- **Riserva n. 11:** Mancato riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal fermo forzato delle attività di prefabbricazione dei massi artificiali "Tetrapodi" per € 789.444,91;
- **Riserva n. 12:** Maggiori oneri derivanti dalla realizzazione delle opere necessarie alla protezione del bacino di prefabbricazione cassoni "Benedetta" per € 339.659,16;
- **Riserva n. 13:** Mancato riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento delle masse ferrose – cavi e trovanti, per l'individuazione di eventuali ordigni esplosivi residuati bellici sulle aree "Certificate" del nuovo molo di sopraflutto per € 1.167.000,00;

- Riserva n. 14: Rideterminazione dell'importo contrattuale per € 2.367.928,68;

- Riserva n. 15: Ribasso d'asta per € 3.779.877,52;

- Riserva n. 16: Fermo bacino per sospensione forzata costruzione cassoni causa indisponibilità aree di posa per € 1.352.740,01;

- Riserva n. 17: Mancato riconoscimento degli oneri derivanti dal salpamento delle masse ferrose – cavi e trovanti, per l'individuazione di eventuali ordigni esplosivi residuati bellici sulle aree "Certificate" del tratto terminale della Banchina nord ovest per € 860.000,00;

il tutto per un importo totale di € 22.268.295,28 oltre accessori di legge e salvo ogni ulteriore aggiornamento.

39. In ragione di tutto quanto sopra detto, dunque, stante l'insostenibilità della situazione generata esclusivamente dalla condotta del Committente Comune di Molfetta, la Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. Di Ravenna (mandataria), in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Mandante) e la Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (Mandante), domanda a codesto Ecc.mo Tribunale l'adozione delle specifiche misure che, di seguito, si indicheranno, anche in ragione dei presupposti di diritto motivanti la presente richiesta di accertamento tecnico preventivo.

MOTIVI

A) Sul Fumus boni iuris

Da quanto sopra esposto, si comprende con chiarezza come l'ATI abbia fondata ragione a richiedere un intervento volto a chiarire le vicende che fino ad ora hanno caratterizzato pregiudizievolemente l'appalto, verificare lo stato

dei luoghi e delle lavorazioni al fine di non subire ulteriori e più gravi danni dalla prosecuzione dell'appalto in esame.

Infatti, dalla semplice lettura dei fatti che hanno caratterizzato la commessa sino alla data odierna, sono inconfutabili gli inadempimenti posti in essere dalla Committenza nella gestione della stessa e, quindi, le conseguenze dannose ricadute sull'ATI appaltatrice e sull'andamento della commessa.

Nello specifico, la tempistica dell'appalto è stata totalmente stravolta dal Comune committente, il quale non si è mai attivato per porre in essere le attività di propria competenza, idonee a garantire il rispetto degli accordi contrattuali ed a rimuovere gli ostacoli alla corretta esecuzione che si sono presentati nel corso dei lavori.

Tale condotta ha inevitabilmente provocato delle conseguenze dannose in capo all'Appaltatore.

Giova ricordare che, dapprima, le condizioni contrattuali sono state modificate con la sottoscrizione di ben tre atti aggiuntivi che, probabilmente, avevano precipua finalità di adeguare il contratto originario alla concreta situazione dell'appalto.

Alla luce dei fatti, tali interventi non sono stati sufficienti a permettere all'Appaltatrice di eseguire i lavori in uno stato di prevedibilità e continuità.

Anzi, di contro, anche dopo la stipula dei detti Atti integrativi e modificativi, l'andamento dell'appalto si è rivelato assolutamente discontinuo e caratterizzato da un contesto di reale incertezza.

Nel corso dell'appalto, invero si sono rese necessarie ulteriori e successive varianti tecniche nonché l'inserimento di lavorazioni extracontrattuali oltre che una riorganizzazione dell'appalto in tempi e modalità esecutiva a motivo del prolungamento delle attività di bonifica propedeutiche all'attività d'appalto.

Come sopra riportato, la superficialità con cui la Committente ha condotto le indagini fondanti gli elaborati progettuali posti a base di gara è emersa in tutta la sua evidenza con il continuo rinvenimento di ordigni residuati bellici nonché interferenze (nella specie cavi metallici, trovanti e segnali di contatto) ancora presenti sui fondali del porto di Molfetta nonostante l'avvenuta certificazione dell'area effettuata da apposita società di BCM incaricata dal Comune Committente (sic!).

Si ricordi, altresì, che la perdurante problematica connessa alla presenza di ordigni e masse ferrose, ha prodotto, a più riprese, l'interruzione delle lavorazioni e, nel dettaglio, non ultima, l'interruzione delle attività di competenza del nucleo SDAI della Marina Militare impegnato nelle operazioni di bonifica presumibilmente fino alla fine del prossimo mese di ottobre.

Sudette operazioni, necessarie per la bonifica delle fasce laterali, a partire dalla prog. +100 ml, per fini di sicurezza, richiedono un'evacuazione completa di mezzi e personale in un raggio di 150 ml, dalle ore 8:30 alle 13:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì per 150 gg lavorativi.

Tale necessità ha comportato (e comporta tutt'oggi) la sospensione delle attività di costruzione del "*Secondo braccio del molo di sopraflutto*".

A fronte di quanto sopra, inoltre, la Committenza non ha mai neppure provveduto a concedere una formale e dovuta sospensione dei lavori.

In tale particolare contesto l'Appaltatore ha sempre adottato una condotta particolarmente collaborativa finalizzata alla risoluzione degli impedimenti manifestatisi al solo fine di poter ricondurre le lavorazioni in un binario di regolarità ed equilibrio, ponendo in essere addirittura prestazioni non di propria competenza.

Infatti, l'ATI ha sempre tentato di risolvere con celerità e secondo le modalità

di legge, i gravi impedimenti della Committenza emersi in fase esecutiva, impiegando le proprie risorse con un sempre maggiore esborso economico ed aggravio dei costi.

Da par suo, la Committenza ha gestito le problematiche con estrema superficialità, tanto che proprio l'Appaltatore si vedeva costretto ad eseguire ulteriori e non dovute indagini, al solo fine di avere piena contezza della portata dell'evento dannoso e rimuovere gli ostacoli inficianti le attività.

Peraltro, in tale contesto ed a conferma di tale atteggiamento inadempiente, si consideri che la Committenza non ha mai provveduto a disporre l'introduzione di una perizia di variante per le lavorazioni di bonifica né, tanto meno, ad emettere un apposito verbale di sospensione dei lavori.

La stessa alterazione e non prevista durata delle attività di bonifica che impediscono l'esecuzione di ulteriori lavorazioni, determinano uno stallo ed una ridotta produzione che, ancora, è foriera di sempre crescenti maggiori oneri e danni per l'Appaltatore.

Quanto sopra ancor più se si considera che la Committenza tutt'ora oppone un rifiuto ingiustificato e dannoso per l'evoluzione della stessa commessa alle legittime richieste dell'ATI.

E difatti, pur avendo raggiunto le riserve l'importo di € 22.268.295,28 palesemente superiore alla percentuale del 10% del valore contrattuale richiesto *ex lege* previsto per l'attivazione del procedimento di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. n. 163 del 2006, la Committente non ha provveduto ad azionare lo stesso.

E tanto nonostante le istanze proposte dall'ATI siano volte alla risoluzione delle criticità che inficiano l'evoluzione della commessa.

Ma non è tutto.

L'inadempienza agli obblighi contrattuali da parte del Comune di Molfetta è emersa anche in occasione della mancata corresponsione in favore dell'ATI dei SS.AA.LL. nn. 38 e 39 dovuti, rispettivamente, per i lavori a tutto il 31.05.2013 ed il 16.07.2013.

Anche sotto gli indicati profili, dunque, la fondatezza del buon diritto delle ragioni sottese al presente ricorso.

Risulta, infatti, palese la necessità di provvedere, quanto più celermente, ad una verifica della cronologia dell'appalto e quindi dei tempi che lo hanno caratterizzato fino ad oggi, oltre che ad un accertamento dello stato dei luoghi al fine di attestare la sussistenza delle circostanze ostative che rappresentano l' antecedente causale delle riserve iscritte dall'ATI.

L'instauranda lite giudiziaria è, infatti, volta ad accertare gli inadempimenti posti in essere dalla Committente, tali da aver compromesso l'andamento dei lavori ed aver generato danni a carico dello stesso ed è, quindi, finalizzata ad accertare la conseguente fondatezza e congruità delle riserve iscritte dall'appaltatore, con richiesta di condannare, conseguentemente, Committente al pagamento degli oneri riconosciuti, oltre che alla liquidazione delle lavorazioni eseguite.

Da qui la fondatezza delle ragioni della ricorrente.

Sul *periculum in mora*.

Chiarito quanto sopra rileva come il presente ricorso sia fondato su presupposti legittimi e validi anche rispetto al profilo del *periculum in mora*.

L'A.T.I. ha fornito valide argomentazioni dalle quali si evince la sussistenza di un grave ed irreparabile danno derivante, nelle more dell'instaurazione del giudizio ordinario, dall'eventuale mancata disposizione del richiesto accertamento tecnico preventivo.

I timori prospettati dall'ATI trovano fondamento nei fatti di causa e riscontro nella documentazione allegata al ricorso.

La tutela cautelare domandata dall'A.T.I. non ha, infatti, finalità meramente preventiva di eventuali lesioni giuridiche connesse a comportamenti futuri del Comune di Molfetta ma, per quanto detto, s'incentra sulla valutazione di un *periculum* già sussistente.

Il Giudice, proprio in virtù della mutevolezza repentina dei luoghi oggetto delle lavorazioni, dovrebbe apprezzare la consistenza di tale *periculum*, costituendo, la stessa peculiare circostanza, un elemento di fatto già diretto alla produzione del danno.

Pertanto, appare legittimo e fondato l'accoglimento immediato della richiesta d'indagine sui luoghi d'appalto, proprio onde evitare l'aggravarsi dei danni già sussistenti ed il verificarsi di ulteriori e più gravi conseguenze col decorrere del tempo, nonché la ingiusta ed illegittima privazione dell'opportunità per l'Impresa di produrre, nel prossimo giudizio, importanti elementi probatori.

Nello specifico, infatti, in assenza di un prossimo accertamento tecnico, le aree di cantiere potrebbero essere modificate da interventi della Committente, con conseguente stravolgimento e modificazione del loro stato attuale.

Le indagini di un perito d'ufficio, altresì, allo stato attuale della vicenda *de quo*, sono rese necessarie dall'imminenza e irreparabilità del pregiudizio temuto dal ricorrente, anche in ordine alla mancata remunerazione dei costi di esecuzione sin d'ora sostenuti, imposti dalla Committente e mai liquidati.

In ogni caso, il richiesto accertamento peritale è urgente anche vista la situazione di eccezionale e illegittima onerosità ricadente sull'ATI appaltatrice per le ragioni esposte nel corpo del presente atto.

Si osserva, altresì, che un quanto più imminente accertamento tecnico sulla consistenza dei luoghi interessati dai lavori d'appalto risulta, all'evidenza, essere l'unica modalità con la quale un soggetto terzo – quale il giudice del prossimo processo – possa venire a conoscenza dell'esistenza della quantità e qualità delle lavorazioni eseguite dall'Impresa come anche delle vicende fattuali che hanno condizionato lo svolgimento dell'intero l'appalto.

Gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, infatti, costituiscono per il giudice del procedimento di merito fonte di prova ed anche sostrato logico da porre a base dell'indagine affidata ad un eventuale consulente tecnico nel corso del processo (Cass. III, 22 giugno 2001, n. 8600).

Del resto: *"Le risultanze di un accertamento tecnico preventivo, anche per la parte che esorbiti la mera verifica dello stato dei luoghi, ed attenga alla identificazione delle cause e dell'entità dei danni, sono utilizzabili dal giudice del merito"* (Cass. Sez. Unite sent. 19 del 5 gennaio 1979; conf. Sent. 4029 del 6 luglio 1982, sent. 4581 del 15 luglio 1980, sent. 5725 del 5 dicembre 1978, sent. 5471 del 15 dicembre 1977).

Il presente ricorso è proposto anche ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.

Nonostante le premesse sin qui svolte, infatti, il conseguimento di una soluzione in via conciliativa della controversia in essere, anche ritenuta la mancata attivazione del procedimento di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, mediante l'attività del CTU, congiuntamente a quella svolta dai periti di parte, potrebbe essere d'interesse per entrambe le parti contrattuali.

Nello specifico, la finalità principale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. è quella *"dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata*

o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Quanto sopra risulta, altresì, essere esperibile anche a prescindere dalla sussistenza delle ragioni di urgenza o, più in generale, cautelari (*periculum in mora* e *fumus boni iuris*) che debbono presiedere e sorreggere l'ordinario accertamento ex art. 696 c.p.c.; posto che, come ha chiarito la recente giurisprudenza: “L'Istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c. non ha finalità cautelari, né la sua ratio consiste nel dilatare i tempi ristretti dell'ATP, bensì ha lo scopo di comporre la lite: ciò spiega perché, in tale ipotesi, la consulenza tecnica d'ufficio vada disposta non già quando vi sia “urgenza di fare, verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose, ma quando si prospetti un contenzioso incentrato sull'accertamento ovvero sulla determinazione dei crediti che traggono fonte da una fattispecie di responsabilità civile, contrattuale oppure aquiliana” (Tribunale Torino, Sez. III, sent. 31 marzo 2008, Trib. Trapani, ord. 10.10.2006, in G. mer. 2007, 1649).

Del resto: “Le risultanze di un accertamento tecnico preventivo, anche per la parte che esorbiti la mera verifica dello stato dei luoghi, ed attenga alla identificazione delle cause e dell'entità dei danni, sono utilizzabili dal giudice del merito” (Cass. Sez. Unite sent. 19 del 5 gennaio 1979, conf. Sent. 4029 del 6 luglio 1982, sent. 4581 del 15 luglio 1980; sent. 5725 del 5 dicembre 1978, sent. 5471 del 15 dicembre 1977).

A maggior ragione, appare auspicabile l'ammissione del ricorso al predetto istituto; nell'interesse delle parti, il mancato avvio del procedimento di accordo bonario da parte della Committenza.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. Di Ravenna (mandataria), in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Mandante) e la Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (Mandante), come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c., accertamento tecnico preventivo sull'opera appaltata con *"appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie per la realizzazione del completamento delle opere foranee e costruzione del Porto Commerciale di Molfetta"*, sullo stato dei luoghi d'appalto e, in particolare, sulle cause che hanno determinato l'alterazione dello sviluppo contrattuale, sull'inidoneità dei progetti redatti dalla Commitente rispetto all'effettivo stato dei luoghi; sulla presenza di interferenze non segnalate; sulla corretta quantificazione dei crediti complessivamente spettanti all'Impresa e così per corrispettivi; compensi e risarcimenti.

All'uopo chiede che al CTU incaricato di compiere gli accertamenti, siano sottoposti i seguenti quesiti:

"Esaminata la documentazione di causa e d'appalto e ispezionati i luoghi d'appalto, nonché valutata la documentazione che riterrà eventualmente opportuno acquisire dalle parti o da terzi, risponda il CTU ai seguenti quesiti:

1. *"Verifichi il CTU la completezza e/o correttezza, a norma di legge, del progetto definitivo posto a base d'appalto dal Comune di Molfetta, con particolare riferimento alle previsioni inerenti l'individuazio-*

ne degli ordigni bellici; ove verifichi la sussistenza di carenze, lacune, imprecisioni e/o errori, indichi e quantifichi il CTU tutte le conseguenze onerose, di qualsivoglia natura, che ne siano derivate all'Appaltatore.

2. Accerti il CTU se le lavorazioni hanno seguito tempi e modalità contrattualmente previsti, ovvero se si siano verificate anomalie ed alterazioni; in caso affermativo, accerti ed indichi il CTU le cause che hanno generato le stesse, nonché eventuali ascrivibilità alle parti contrattuali, in particolare, con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 120 del CSA;
3. Accerti il CTU se nel corso della commessa siano intervenuti e tutt'ora sussistano fermi totali o parziali delle attività di competenza dell'ATI; accerti, quindi, il CTU le cause che hanno determinato le stesse e verifichi se tali periodi dovessero essere oggetto di formale sospensione dei lavori da parte della Committenza;
4. Accerti il CTU, la presenza in loco di ordigni residui bellici e materiali ferrosi non segnalati (anche quanto alle aree certificate come bonificate dalla Committenza) ed in particolare nella zona di realizzazione del "secondo braccio del molo di sopraflutto"; accerti quindi il CTU se la procedura adottata per l'individuazione e la successiva bonifica delle aree inquinate fosse adeguata e, conseguentemente, se i tempi di esecuzione e gli oneri a tal fine sostenuti siano stati congrui; accerti, quindi, il CTU le cause della mancata segnalazione e rimozione degli ordigni e delle interferenze nonché individuati soluzioni, tempi ed oneri occorrenti per la rimozione delle stesse

se;

5. *Accerti il CTU se l'Appaltatore ha eseguito opere non previste in contratto e se siano o meno congrui; nello specifico con riferimento alle riserve n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17;*
6. *Accerti il CTU quali opere siano state eseguite dall'Appaltatore e se gli oneri a tal uopo richiesti siano o meno congrui le stesse siano state correttamente e tempestivamente contabilizzate dal Comune di Molfetta;*
7. *Accerti il CTU la fondatezza e la congruità di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore, anche quelle di natura risarcitoria.*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e s.s. Del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato, pertanto, il contributo unificato è pari a € 450,00.

Si depositano i seguenti documenti allegati in copia:

1. contratto di appalto rep. n. 7623, del 2 aprile 2007;
2. verbale di consegna delle aree del 26 marzo 2008;
3. 1° Atto Aggiuntivo rep n. 7706 del 24 luglio 2008;
4. 2° Atto Aggiuntivo rep. n. 7857 dell'11 ottobre 2010;
5. 3° Atto Aggiuntivo rep. n. 7912 del 19 maggio 2011;
6. Capitolato Speciale d'Appalto;
7. diffida e messa in mora prot: 2012-DCI-2009 del 27.11.2009;
8. Atto di Transazione del 4 febbraio 2010;
9. nota n. 1229-DCI-2011 del 16.12.2011;
10. nota n. 268-DCI-2012 del 07.03.2012;

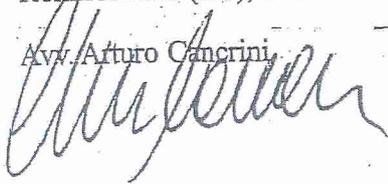
11. nota n. 399-DCI-2012 del 06.04.2012;
12. nota n. 846-DCI-2012 del 26.06.2012;
13. nota n. 939-DCI-2012 del 18.07.2012;
14. nota n. 1116-DCI-2012 del 21.08.2012;
15. nota n. 1133-DCI-2012 del 23.08.2012;
16. nota prot. 1939-DCI-2012 del 20.12.2012;
17. nota prot. 287-DCI-2013 dell'08.02.2013;
18. nota prot. 177-DCI-2013 del 25.01.2013;
19. nota n. 188-DCI-2013 del 28.01.2013;
20. nota n. 253-DCI-2013 del 05.02.2013;
21. O.D.S. n. 15 del 31.01.2013;
22. nota n. 463-DCI-2013 del 08.03.2013;
23. nota n. 570-DCI-2013 del 28.03.2013;
24. nota n. 571-DCI-2013 del 28.03.2013;
25. nota n. 625-DCI-2013 del 08.04.2013;
26. nota n. 669-DCI-2013 del 12.04.2013;
27. nota n. 813-DCI-2013 del 06.05.2013;
28. nota n. 618-DCI-2013 del 05.04.2013;
29. nota n. 901-DCI-2013 del 15.05.2013;
30. nota n. 947-DCI-2013 del 21.05.2013;
31. nota n. 1107-DCI-2013 del 11.06.2013;
32. nota n. 1473-DCI-2013 del 26.07.2013;
33. nota n. 1373-DCI-2013 del 15.07.2013;
34. mail del 13.02.2013 del Comandante del Nucleo SDAI;
35. nota n. 1748-DCI-2013 del 20.09.2013;

36. Atto di diffida e messa in mora del 27.09.2013;

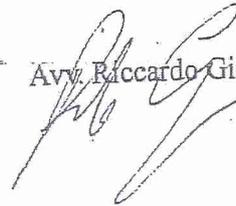
37. registro di contabilità n. 1 al SAL n. 40 per lavori a tutto il 31.08.2013.

Roma/Andria (BT), 13.09.2013

Avv. Arturo Cancrini



Avv. Riccardo Giorgino



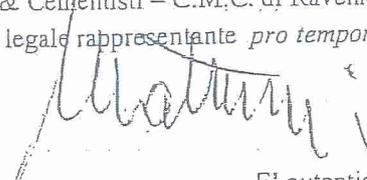
PROCURA

Io sottoscritto Matteucci Massimo nato a Ravenna il 27 aprile 1952 (C.F. MTTMSM52D27H199J) in qualità di legale rappresentante p.t. della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna (C.F.- P.IVA: 00084280395), con sede in Ravenna alla Via Trieste n. 76, in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Dragaggi S.p.A. (Mandante) ed Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (Mandante), delego, anche disgiuntamente fra loro, l'Avv. Arturo Cancrini (C.F. CNC RTR 55C13 H501S, pec arturo.cancrini@avvocato.pe.it, fax n. 06-80918126) del Foro di Roma nonché l'Avv. Riccardo Giorgino (C.F. GRG RCR 75D17 A285D, pec riccardo.giorgino@pec.ordineavvocatitrani.it, fax 0883 558093) del Foro di Trani, a sottoscrivere il presente atto ed a rappresentare e difendere la suddetta società nel presente procedimento dinanzi al Tribunale di Trani. Conferisco ai suddetti Avvocati ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso, ivi compreso quello di proporre istanze, gravami e reclami avverso qualsiasi provvedimento emesso, farsi sostituire in udienza anche per singoli adempimenti, transigere, conciliare, quietanzare, procedere ad esecuzione forzata, proporre domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi ed eleggere domicilio. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti della L. 675/1996 e del D.Lgs. 196/2003 e come da informativa che mi è stata fornita, di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giorgino, sito in Andria (BT), alla Piazza Marconi n. 14.

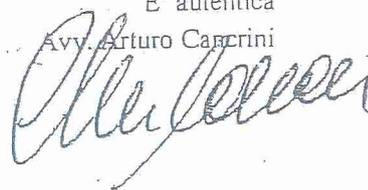
Roma/Andria (BT), lì 13 settembre 2013.

Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
in persona del legale rappresentante *pro tempore*



E' autentica

Avv. Arturo Cancrini



N° 2692/03 CRON
N. 3181/2013 R.G.



TRIBUNALE DI TRANI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- Letto il ricorso con i documenti prodotti;
- rilevato che non ricorre la eccezionale urgenza
- visto l'art. 696 bis c.p.c.

TRIBUNALE DI TRANI
F.I.S.S.A.

La comparizione delle parti avanti a sé per il giorno 28/01/2014, ore 9,00, disponendo che il ricorso con il presente decreto sia notificato entro il 10/12/2013 alla parte controinteressata, per la regolare costituzione delle parti, al fine di decidere sulla chiesta consulenza tecnica preventiva. Dispone inoltre, la convocazione, a cura del ricorrente per la medesima data del c.t.u. ing. Luigi Abbattista, con studio in Corato alla via C. Alberto Dalla Chiesa n. 5 T.C.345/7622384; esperto nella materia in argomento
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.

Trani 18/09/2013

Il Presidente del Tribunale
Dott. Filippo Bortone

TRIBUNALE DI TRANI

Depositato in Cancelleria

oggi, 21/10/2013

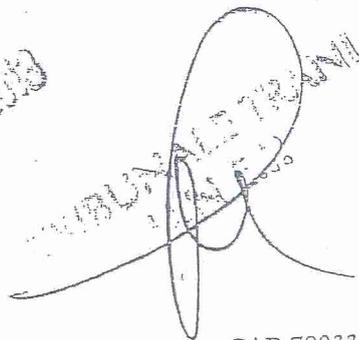


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mario Luciano Malcangi

RELATA DI NOTIFICA.

Su istanza della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. Di Ravenna - ed a richiesta degli Avv.ti Arturo Cancrini e Riccardo Giorgino, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Trani, ho notificato copie due del su esteso ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art.696 e 696 bis c.p.c. e pedissequo decreto di comparizione parti emesso dal Presidente del Tribunale di Trani, Dott. Filippo Bortone, di cui una al Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Molfetta - CAP 70056 - alla Piazza Municipio n.2, per sua legale scienza e ad ogni effetto di legge; pertanto, ne ho fatto consegna di copia da me collazionata e firmata a mezzo del servizio postale come per legge.

07 NOV. 2003

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI TRANI" and "UFFICIO UNICO NOTIFICHE".

Altra copia ho notificato al C.T.U. Ing. Luigi Abbattista, con studio in Corato - CAP 70033 - alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.5, per sua legale scienza e ad ogni effetto di legge; pertanto, ne ho fatto consegna di copia da me collazionata e firmata a mezzo del servizio postale come per legge.